



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunali A**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 02950/2016REG.PROV.COLL.
N. 01129/2016 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di
registro generale 1129 del 2016,
proposto da:

Annunziata Cosimo, Francesca
Barretta, Colomba Farina, Andrea
Oliva, Raffaele Belvedere, Marco
Iaquinardi, Francesco Carraturo,
Aurelio Calenda, Silvio Oliva, Teresa
Palma, Jessica Iannone e Rachele
Perretta, rappresentati e difesi
dall'avvocato Andrea Abbamonte, con
domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via Avignonesi n. 5;

contro

Andrea Annunziata, Vincenzo Marrazzo, Filomena Fallo, Angela Maria Calabrese e Pasqualina Forsellino, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

nei confronti di

Comune di **San Marzano sul Sarno** in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio; Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Gerolamo Oliva, Antonio Gaudio, Celeste Desiderio, Gennaro Adinolfi, Maria Luisa Schiavone, Salvatore Schiavone, Raffaele Marsico, Marco Pagano e Giulio Franza, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione I, n. 00332/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Andrea Annunziata e di Vincenzo Marrazzo e di Angela Maria Calabrese e di Pasqualina Forsellino e di Ministero dell'Interno e di Gerolamo Oliva e di Antonio Gaudio e di Celeste Desiderio e di Gennaro Adinolfi e di Maria Luisa Schiavone e di Salvatore Schiavone e di Raffaele Marsico e di Marco Pagano e di Giulio Franza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte, Maria Annunziata e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, rubricato al n. 1398/2015, i signori Andrea Annunziata, Vincenzo Marrazzo, Angela Maria Calabrese, Filomena Fallo e Pasqualina Forsellino e con ricorso allo stesso Tribunale rubricato al n. 1399/2015 i signori Gerolamo Oliva, Antonio Gaudio, Celeste Desiderio, Gennaro Adinolfi, Maria Luisa Schiavone, Salvatore Schiavone, Raffaele Marsico, Marco Pagano e Giulio Franza impugnavano il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di **San Marzano sul Sarno**, di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale di **San Marzano sul Sarno** a seguito delle elezioni del 1° giugno 2015, i verbali delle operazioni elettorali relative alle sezioni da n. 1 a n. 9 e tutti gli atti connessi e consequenziali, chiedendo la rinnovazione delle operazioni di voto

I proponenti di entrambi i ricorsi

sostenevano che in numerose sezioni erano state commesse irregolarità, tali da inficiare il risultato elettorale, chiedendo quindi la loro ripetizione.

Con la sentenza in epigrafe, n. 332 in data 9 febbraio 2016, il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione I, riuniva e accoglieva i suddetti ricorsi in relazione alle sezioni nn. 3, 4 e 5, per l'effetto ordinando la rinnovazione delle operazioni elettorali nelle medesime sezioni.

2. Avverso la predetta sentenza propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 1129/2016, i signori Annunziata Cosimo, Francesca Barretta, Colomba Farina, Andrea Oliva, Raffaele Belvedere, Marco Iaquinardi, Francesco Carraturo, Aurelio Calenda, Silvio Oliva, Teresa Palma, Jessica Iannone e Rachele Perretta, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado ovvero, in subordine, la ripetizione delle operazioni elettorali in tutte le sezioni

del Comune.

Si sono costituiti in giudizio i signori Andrea Annunziata, Vincenzo Marrazzo, Angela Maria Calabrese, Pasqualina Forsellino e Filomena Fallo proponendo appello incidentale con il quale contestano il risultato della Sezione n. 1 chiedendo il rigetto dell'appello, se necessario mediante l'accoglimento del gravame incidentale; in subordine chiedono, come gli appellanti principali, che la nuova consultazione sia estesa a tutte le sezioni del Comune.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello nella parte in cui è rivolto nei suoi confronti ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ministero confermando "*in parte qua*" la sentenza gravata.

Le parti hanno scambiato memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2016.

3. Dal riassunto della sentenza di

primo grado sopra riportato risulta che nella presente fase si discute di tre sezioni, riguardo alle cui operazioni il TAR ha ravvisato dei motivi di illegittimità, da cui il parziale accoglimento del gravame, oltre a una il cui operato è contestato dagli appellanti incidentali.

Ovviamente la disamina del Collegio riguarderà esclusivamente le sezioni riguardo alle quali le parti contestano la sentenza di primo grado.

Le censure proposte dagli appellanti principali devono essere condivise.

Occorre premettere che la lista degli attuali appellanti principali (lista n. 1) ha ottenuto 2999 voti, mentre la lista degli appellanti incidentali ha ottenuto 2918, con uno scarto totale di 81 voti.

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondate, come anticipato, le censure relative a tre sezioni, nn. 3, 4 e 5.

Nell'esaminare l'appello in epigrafe deve preliminarmente essere rilevato che l'istruttoria disposta con ordinanza n. 706 in data 3 marzo 2016 non ha dato risultati decisivi.

L'istruttoria ha dimostrato un evidente disordine nello svolgimento delle operazioni elettorali, atteso che non è stato possibile chiarire quale sorte abbia avuto il notevole numero di schede che risultano consegnate alle sezioni e non utilizzate, e di ciò si dovrà fare carico la Prefettura di Salerno.

Peraltro tale elemento può portare all'annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti se viene dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio.

E' palese, infatti, che la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata.

Nel caso di specie, il primo giudice ha accertato, appunto, che non risulta la destinazione data alle schede consegnate alla sezione e non

utilizzate, ma nonostante l'esistenza di tale elemento di dubbio i conteggi relativi al numero delle schede vidimate risulta corretto, e così la conta dei voti, per cui non è stata dimostrata l'incidenza dell'irregolarità sul risultato elettorale.

Quanto fino a ora esposto impone di accogliere le doglianze proposte dagli appellanti in relazione alla sezione n. 3.

Quanto alla sezione n. 4, è stata riscontrata una differenza fra le schede vidimate non utilizzate (139) non corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato (141).

In questo caso la differenza riguarda la conta totale dei voti espressi.

Peraltro, perché quanto accertato porti a inficiare il risultato elettorale e ad annullare l'espressione della volontà popolare occorre che le sue dimensioni abbiano un impatto numericamente rilevante mentre, come si vedrà in prosieguo, le censure accolte dal primo giudice non hanno un impatto numerico tale da superare la prova di resistenza.

Le stesse considerazioni devono essere ripetute in relazione alla sezione n. 5, dove il dubbio nasce dall'incertezza sull'utilizzo di una sola scheda.

Anche riguardo alla sezione n. 1, portata all'attenzione di questo Collegio dagli appellanti incidentali, la contestazione riguarda solo due voti.

4. In totale, a tutto voler concedere alle tesi degli appellati e appellanti incidentali, deve essere rilevato che solo cinque voti risultano specificamente contestati.

Atteso che, come già precisato, lo scarto fra le due liste è pari a 81 voti, l'azione proposta non supera la prova di resistenza.

In conclusione, l'appello principale deve essere accolto mentre deve essere respinto l'appello incidentale.

La sentenza di primo grado deve poi essere confermata nella parte relativa alla posizione del Ministero dell'Interno atteso che il gravame, pur notificato ad esso, non contiene doglianze specifiche al riguardo.

Ogni altro aspetto deve essere assorbito in quanto irrilevante, ivi

compreso quello relativo alla querela di falso, proposta degli appellanti principali.

Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti in quanto le situazioni di disordine sopra evidenziate hanno giustificato la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello n. 1129/2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere,

Estensore

Massimiliano Noccelli,
Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti,
Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Informativa privacy](#)